

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 131

4 novembre 2016

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FOTI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2005, N. 13 (STATUTO DELLA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA)

Oggetto assembleare n. 3489

Relazione

Collegli Consiglieri!

La vigente Costituzione della Repubblica Italiana all'articolo 99 prevede l'istituzione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, avendo ritenuto utile il legislatore assegnare a detto organo la funzione di consulenza alle Camere e al Governo secondo le funzioni attribuite dalla legge. A detto organo veniva altresì riconosciuta l'iniziativa legislativa e il compito di contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

A seguito delle riforme costituzionali del 1999 e del 2001, la maggiore parte delle Regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria, ha previsto l'istituzione dei Consigli Regionali dell'Economia e del Lavoro (o altrimenti denominati).

Al riguardo, sebbene l'organo rientrasse fra quelli "non necessari" perché non espressamente richiamati dall'articolo 123 della Costituzione, il "nuovo" Statuto della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, all'articolo 59, prevedeva l'istituzione, presso l'Assemblea Legislativa, del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale. Come disposto dall'articolo 59, comma 2, del predetto Statuto un'apposita legge regionale avrebbe dovuto disciplinare le funzioni l'organizzazione interna di tale organo. Nei fatti, disposizioni di legge al riguardo non risultano essere state approvate dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna.

Gli unici CREL ad oggi costituiti dovrebbero essere quelli del Lazio, delle Marche e della Toscana (Copas). Detti organi, analogamente a quello nazionale, hanno principalmente funzioni consultive (dovendo fornire talora pareri, anche obbligatori, ma non vincolanti), di collaborazione, di studio e di ricerca; nel caso delle Marche anche d'iniziativa legislativa regionale. Emblematico è poi il caso della Calabria dove il CREL, dopo essere stato normato e regolarmente costituito, è stato successivamente soppresso.

Il Disegno di legge costituzionale approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, all'articolo 28 dispone l'abrogazione dell'articolo 99

della Costituzione che - come detto - riconosce, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). L'articolo 40, comma 1, recante le disposizioni finali e transitorie al detto disegno di legge disciplina inoltre i profili amministrativi della soppressione del CNEL, prevedendone il commissariamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

Il presente progetto di legge regionale, composto da un solo

articolo, reca l'abrogazione dell'articolo 59 del vigente Statuto della Regione Emilia-Romagna, sopprimendo così la norma che prevede l'istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro e ciò sia in ragione del fatto che quest'ultimo nei successivi undici anni non è mai stato costituito, sia perché detto organo non appare oggi più rispondere alle esigenze di raccordo con le categorie economiche e sociali che - in origine - ne giustificarono l'istituzione.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Abrogazione dell'articolo 59 della Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13

1. L'articolo 59 (Consiglio regionale dell'economia e del lavoro) della Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, recante "Statuto della Regione Emilia-Romagna", è abrogato.
